



[www.comune.nocera-superiore.sa.it](http://www.comune.nocera-superiore.sa.it)

AREA Urbanistica – S.U.A.P.



## **CITTÀ DI NOCERA SUPERIORE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**Oggetto: Dichiarazione di Sintesi, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.152/20006 e s.m.i., nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Piano Urbanistico Comunale**

**2020 di**

**Nocera Superiore.**

Lo scopo del presente documento è illustrare “... *in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate* (art.17, co.1, lett. b), D.Lgs.152/06 e s.m.i.)....”

Il Comune di Nocera Superiore è, ad oggi, provvisto di P.U.C. approvato con D.C.C. n. 81/2017.

In considerazione della piena conformità della proposta di Variante al P.U.C. 2020 al Piano Preliminare ed al Rapporto Preliminare Ambientale del P.U.C. si è proceduto alla attivazione della procedura amministrativa di Variante Urbanistica dalla *terza fase* volta alla *definizione della proposta definitiva* (corredata, di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica) come definito dalla L.R.16/04 e dal suo Regolamento di Attuazione.

Il presente rapporto ambientale (RA) è stato redatto sulla base del rapporto preliminare (RP) e degli esiti delle consultazioni con gli SCA.

Il rapporto preliminare (RP) che accompagna il preliminare di Piano, infatti contiene le indicazioni utili per definire, attraverso il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (RA) e il loro livello di dettaglio ai fini della valutazione ambientale strategica del redigendo Puc.

La *proposta definitiva* di Variante al Piano è stata redatta sulla base delle principali previsioni di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali, delle analisi e valutazioni effettuate in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione d'area vasta vigenti, delle analisi conoscitive e valutative effettuate in relazione alle strutture ecologico-naturalistiche, alle strutture economico- funzionali,

alle strutture storico-culturali, alle strutture semiologiche ed antropologiche che caratterizzano il territorio comunale, nonché sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle strategie proposte dall'Amministrazione comunale.

La *proposta definitiva* di Variante al Puc 2020, unitamente all'allegato *rapporto ambientale*(RA), pertanto è stata elaborato sulla base ed in conformità del Preliminare di P.U.C. e del Rapporto Ambientale Preliminare (fase delle consultazioni).

*Entrando nel merito della azione di valutazione ambientale condotta si precisa che* negli ultimi decenni sono state assunte molteplici iniziative finalizzate ad introdurre la "dimensione ambientale" e ad incentivare la "partecipazione" nei processi decisionali pubblici.

Nell'ambito della normativa comunitaria sono state in particolare assunte numerose direttive volte a disciplinare i procedimenti e i contenuti della valutazione delle ricadute ambientali di alcune tipologie di progetti (Valutazione di Impatto Ambientale, direttive 85/337/CEE e 97/11/CE), degli interventi da effettuarsi in aree di pregio naturalistico (Valutazione d'Incidenza, direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat), di alcune tipologie di impianti produttivi (Autorizzazione ambientale integrata, direttiva 96/61/CE), dei piani e programmi (Valutazione Ambientale Strategica, direttiva 2001/42/CE) e, in prospettiva, anche delle azioni strategiche (Valutazione di Impatto Integrata, COM(2002) 276).

Sulla scorta della Convenzione di Århus, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno poi emanato una prima direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE), un'altra direttiva sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (direttiva 2003/35/CE) ed una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 624).

Ai fini dell'attività in corso è di particolare interesse soffermarsi sul contenuto della Direttiva 2001/42/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 21/07/2001, L197/30) concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", che si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, ed individua nella **valutazione ambientale strategica** (VAS) lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali **all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi**, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità insediata.

Questa Direttiva trae fondamento dall'**art.174** del **Trattato** comunitario, lì dove si stabilisce che **la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce**, tra l'altro, **a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione.

L'articolo 6 del Trattato stabilisce, altresì, che **le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile degli Stati Membri.**

Sulla base di questi presupposti fondativi, con la Direttiva 42 l'U.E. ha introdotto un importante strumento per **l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi, agendo direttamente in fase di elaborazione degli stessi e prima della loro adozione.**

La Direttiva 42/2001/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, il cui termine ultimo di recepimento nazionale era fissato al 21 luglio 2004, è stata recepita a livello nazionale con il **D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006** "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato ed integrato.

In particolare il comma 3 dell'articolo 4, titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006 chiarisce che *"la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.*

*Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione"* ed in tale ambito, precisa il successivo co.4, *"la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile."*

Prima ancora del recepimento delle direttive comunitarie da parte della legislazione nazionale, **l'art.47 della L.R. n.16/2004** recante *"Norme sul governo del territorio"* ha stabilito che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati da "valutazione ambientale", da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani stessi: tale valutazione *"scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano"* (co.2).

Inoltre, la richiamata norma regionale ha precisato che ai piani territoriali di settore ed ai piani urbanistici deve essere allegata una relazione che illustri *"...come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale"* (co.4).

Da ultimo, il **Regolamento regionale n.5 del 4 agosto 2011**, ha introdotto, in materia di Vas, disposizioni integrative a quelle contenute nel D.Lgs.152/2006, prevalentemente riferite ad aspetti procedurali, ed in

particolare:

- propone, quale principale elemento di novità, che le funzioni dell'autorità competente vengano svolte, in riferimento a piani e programmi di rilievo locale, dall'Amministrazione comunale che individua a tale scopo un apposito ufficio;
- sottolinea la necessità di integrare, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione, le attività di valutazione volte ad orientare in chiave sostenibile le scelte progettuali;
- sancisce il coordinamento non solo delle fasi di elaborazione ma anche dei procedimenti partecipativi, di consultazione e di pubblicità relativi alla formazione del piano ed alla Vas.

I «**piani e programmi**» oggetto di valutazione ambientale strategica sono *gli atti ed i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche*, elaborati e/o adottati da un'Autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure predisposti da un'Autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa (dal parlamento o dal governo), *amministrativa o negoziale, oppure quei piani e programmi che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative*, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. n.152/2006 come ss. mm. e ii.;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR. 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

Per «**valutazione ambientale**» s'intende il processo che comprende:

- lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità** (art.3, paragrafo 3, della Direttiva CE/2001/42 ed art.12 del D.Lgs. n.152/2006);

- l'elaborazione del **rapporto ambientale** (art.5 della Direttiva CE/2001/42 ed art.13 del D.Lgs. n.152/2006);
- lo svolgimento di **consultazioni** (art.6 della Direttiva CE/2001/42 ed art.14 del D.Lgs. n.152/2006);
- la **valutazione** del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni (art.8 della Direttiva CE/2001/42 ed art.15 del D.Lgs. n.152/2006);
- l'espressione di un **parere motivato** (art.15 del D.Lgs. n.152/2006);
- la **decisione**: il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma (art.16 del D.Lgs. n.152/2006);
- l'**informazione sulla decisione** assunta (art.9 della Direttiva CE/2001/42 ed art.17 del D.Lgs. n.152/2006);
- la messa a punto delle disposizioni della fase di **monitoraggio** per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano o del programma (art.10 della Direttiva CE/2001/42 ed art.18 del D.Lgs. n.152/2006).

Pertanto, stabilita la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica per un piano o un programma (o perché il piano o programma rientra nei casi stabiliti dall'art.6 del D.Lgs.152/2006 o perché tale necessità è stata desunta dalla verifica di assoggettabilità), sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano o del programma e sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma (il **documento di scoping**), il proponente – e/o l'autorità procedente – entrano in **consultazione** con l'autorità competente<sup>15</sup> e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Al termine di tale fase si entra nel vivo della redazione del **rapporto ambientale**, attività che spetta al proponente o all'autorità procedente, e che costituisce parte integrante del piano o del programma, accompagnandone l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

In particolare, nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI<sup>17</sup> al D.Lgs. n.152/2006 riporta le

informazioni da fornire nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

La proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale ed una sintesi non tecnica dello stesso, devono essere “**comunicati**” all'autorità competente e messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

L'autorità competente e l'autorità precedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità precedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, **acquisisce** e **valuta** tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, ed esprime il proprio **parere motivato** in conseguenza del quale l'autorità precedente provvede, se necessario, alla revisione del piano, o programma, prima della trasmissione all'organo competente all'adozione o approvazione dello stesso.

La consultazione a monte deve quindi essere “confermata” a valle dell'adozione del piano o programma; i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico devono essere infatti informati in merito alla decisione presa e deve essere messo a loro disposizione:

- il piano o il programma adottato;
- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

- le misure adottate in merito alla successiva fase di monitoraggio.

In particolare, il **monitoraggio**, deve assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano e del programma approvato, e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Da quanto precedentemente detto, si evince con chiarezza che il Rapporto Ambientale è la parte centrale del processo di Valutazione Ambientale Strategica: esso costituisce infatti anche la base principale per il sistema di monitoraggio e, quindi, per controllare gli effetti significativi dell'attuazione del piano o del programma.

La preparazione del rapporto ambientale e l'integrazione delle considerazioni ambientali nella predisposizione dei piani e dei programmi costituisce pertanto un processo interattivo che deve contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell'iter decisionale.

Per il Rapporto Ambientale della variante al Puc di Nocera Superiore 2020 è stata ipotizzata la struttura di seguito riportata (Parte II del presente Documento di Scoping), in coerenza con le indicazioni prescritte con l'art. 5 della Direttiva 42/2001/CE e con l'art.13 del D.Lgs. n.152/2006. In dettaglio, le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono contenute nell'Allegato VI al D.Lgs. n.152/2006 che riprende, ed in parte integra, quanto contenuto nell'Allegato I alla Direttiva 42/2001/CE (in grassetto sono evidenziate le modifiche/integrazioni apportate dalla norma italiana alla direttiva comunitaria):

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri **pertinenti** piani o programmi;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) *caratteristiche ambientali, **culturali e paesaggistiche** delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi **in particolare** quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, **culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;***
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati Membri pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili **effetti impatti** significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (detti effetti*

devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,

positivi e negativi) **(Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi);**

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali **effetti impatti** negativi significativi sull'ambiente **dell'attuazione del piano o del programma;**

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche **o mancanza di know-how o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli**) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio **di cui all'articolo 10 della Direttiva 42/2001/CE e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;**

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti, **per la divulgazione ad un più ampio pubblico di destinatari.**

Le informazioni e gli argomenti da trattare nel Rapporto Ambientale vanno quindi organizzati seguendo la struttura proposta dall'Allegato VI del D.Lgs. n.152/2006. Di seguito si illustra la struttura ipotizzata per il Rapporto Ambientale della variante al Puc di Nocera Superiore, sviluppando successivamente una sintesi di ogni singolo argomento.

Prima di entrare nel vivo della illustrazione della proposta metodologica di VAS per il Comune di Nocera Superiore, si ritiene necessario evidenziare l'importanza di alcuni obiettivi di lavoro prioritari:

- sviluppare un'efficace sinergia tra processo di pianificazione e di valutazione, con una continua interazione tra i tecnici incaricati, e verifiche periodiche dello stato dell'arte: in tal senso si è inteso realizzare un processo di valutazione interno alla formazione della Variante al PUC;

- elaborare analisi specifiche commisurate al livello di approfondimento del piano comunale ed ancorate ai dati ambientali effettivamente rilevabili;

- ricorso a strategie partecipative e di coinvolgimento dei diversi attori del processo di piano da attuare sulla base dei contenuti della *proposta preliminare* di Piano e del *rapporto preliminare* ambientale.

Un'altra importante considerazione preliminare riguarda, inoltre, la costruzione di strumenti valutativi e partecipativi effettivamente percorribili, per una reale efficacia della metodologia di valutazione adottata: in tal senso la metodologia operativa che si propone di adottare per la VAS applicata al PUC del comune di Nocera Superiore ambisce ad essere flessibile, di facile utilizzo, adattabile al mutare delle condizioni del contesto e capace di integrare effettivamente la VAS nel processo di piano.

Per quel che riguarda il primo aspetto (*costruzione di strumenti valutativi*), si può ipotizzare di utilizzare due tipologie di **analisi valutative**:

- un primo gruppo di analisi, cosiddette **qualitative**, basato sulla costruzione di una, o più, *matrici di controllo* (tra obiettivi e strategie di piano e obiettivi generali di compatibilità ambientale complessivamente definiti a livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale), che potranno essere funzionali alla definizione di specifiche indicazioni per il progetto definitivo di piano (incrociando gli obiettivi fissati con la *proposta preliminare* di PUC ad obiettivi di protezione/sostenibilità ambientale);

- a queste prime analisi ne seguiranno altre di tipo **quantitativo**, basate sulla costruzione/selezione di indicatori per la definizione di scenari alternativi di sviluppo e per il monitoraggio del piano (ovvero per "misurare" gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano nel tempo). Per poter sviluppare questo secondo tipo di attività è necessario disporre di un quadro ambientale che registri lo stato di salute dell'ambiente locale, con riferimento ai principali elementi naturali.

I risultati delle analisi quantitative, unitamente a quelli ottenuti con le analisi qualitative, confluiranno nell'elaborazione del **Rapporto Ambientale** (e della "Sintesi non Tecnica") e saranno posti alla base del **monitoraggio** dell'attuazione del piano, per valutare la coerenza degli effetti prodotti (attesi ed inattesi) con i criteri di sostenibilità predefiniti.

Il lavoro così sviluppato potrà anche essere funzionale alla elaborazione di una **analisi delle potenzialità del territorio**, definite sulla base di criteri di interpretazione delle caratteristiche territoriali, esplicitati tramite la costruzione di *mappe di potenzialità*.

Queste mappe restituiranno la rappresentazione cartografica dell'analisi delle caratteristiche intrinseche del territorio e sono finalizzate a definire un sistema analitico che evidenzi la capacità del territorio di "sopportare" destinazioni d'uso specifiche (conservazione, residenza, produzione), in quanto rispondenti alle caratteristiche del sito ricettore (delle potenzialità appunto del territorio). Il vantaggio conseguente, dall'adozione di tale metodologia, deriva dalla possibilità di governare le scelte (soprattutto nel caso di usi molteplici) con approssimazioni successive, esplicitate o esplicitabili, mediante prassi di concertazione e di confronto tra scelte alternative, nelle quali l'arricchimento della base conoscitiva (alle scale idonee) può diventare l'elemento di mediazione e di confronto; analogamente l'adeguamento della mappa alle scelte

fatte, mediante monitoraggio successivo degli eventi (interventi e politiche realizzate), comporta verifiche governate e, a loro volta condivise, che servono alla esplicitazione ed alla definizione di scelte successive. In tale quadro si è prefigurato un processo di VAS, fortemente integrato con il processo di pianificazione urbanistica, articolato come di seguito schematizzato:

- **elaborazione del quadro conoscitivo** (con riferimento agli aspetti geo-morfologici, naturalisticovegetazionali, vincolistici, insediativi, infrastrutturali, socio-economico, etc.), già ampiamente avviato nel corso della elaborazione della *proposta preliminare* di Puc e che sarà ulteriormente specificato in sede di redazione del progetto definitivo anche sulla base dei contributi forniti dalle necessarie analisi specialistiche e studi di settore da effettuare, e conseguente interpretazione;
- **costruzione della mappa degli attori** (Autorità ambientali e *pubblico*) e degli “strumenti” per la consultazione/partecipazione;
- **costruzione del quadro ambientale e** definizione degli ambiti di influenza (**scoping**);
- **consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale**;
- verifica di sostenibilità degli orientamenti e delle impostazioni iniziali, effettuata attraverso **analisi qualitative**:  
ovvero elaborazione di **matrici di controllo “compatibilità ambientale/obiettivi-strategie di piano”**, utili ad evidenziare gli effetti potenzialmente negativi che le scelte del piano determinerebbe sull’ambiente, per poter quindi introdurre, in fase di elaborazione della *proposta definitiva* di piano, appropriati elementi correttivi e/o di mitigazione di tali effetti;
- elaborazione di una **Relazione di Stato** delle principali componenti ambientali e selezione/costruzione di indicatori di sostenibilità per il Rapporto Ambientale ed il monitoraggio dell’attuazione del Piano (**analisi quantitative**);
- sviluppo **analisi delle potenzialità del territorio** (e costruzione delle mappe di potenzialità): questo implica la costruzione di un SIT a supporto del processo di elaborazione del PUC;
- valutazione di compatibilità ambientale degli obiettivi, delle strategie, delle azioni e di eventuali progetti specifici e **confronto tra possibili alternative**;
- **elaborazione conclusiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica**;

- **messa a punto delle disposizioni della fase di monitoraggio** per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano;
- **consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e degli attori locali sul Rapporto Ambientale/proposta definitiva di PUC;**
- **analisi di sostenibilità** delle osservazioni e delle eventuali riformulazioni del Piano;
- **monitoraggio ambientale e valutazione in itinere:** report biennali sullo stato di attuazione del PUC e gli impatti rilevati (fase interna alla gestione degli uffici comunali preposti).

Di seguito si riporta una schematizzazione delle principali fasi del processo di formazione del PUC del Comune di Nocera Superiore, dalla quale emergono con chiarezza le relazioni tra processo di piano e processo di valutazione.

Per semplicità il processo di formazione del piano è stato suddiviso in quattro principali fasi:

- I. orientamento, impostazione della *proposta preliminare* di piano e prima consultazione;
- II. elaborazione tecnica della *proposta definitiva* di piano, consultazione ed adozione da parte della Giunta comunale;
- III. adozione definitiva, acquisizione pareri, approvazione;
- IV. gestione e monitoraggio.

## LE ATTIVITÀ PRELIMINARI SVOLTE PER LA VAS DEL PUC DI NOCERA SUPERIORE

Come precedentemente anticipato le attività preliminari svolte per la VAS del PUC di Nocera Superiore coincidono con quelle propedeutiche alla redazione della Variante in oggetto in quanto la stessa è pienamente conforme sia al Preliminare di PUC che al Rapporto Preliminare Ambientale.

## LE ATTIVITÀ DI “CONSULTAZIONE” DI CUI ALL’ART.14 DEL D.LGS.152/2006 AI FINI DELLA VAS E “PARTECIPAZIONE” DI CUI ALL’ART.7, CO.3 E SUCC., DEL REG.5/2011.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.° 8 del 23.02.2022, è stata adottata, ai sensi dell’art. 3, co. 1, Reg. Reg. 5/2011, la proposta definitiva di Variante al Puc, redatta dall’Ufficio Urbanistica, è stata pubblicata sul B.U.R. Campania n.° 32 del 28 marzo 2022, dando contestualmente comunicazione circa l’avvio e le modalità di “partecipazione al procedimento di formazione” dello strumento urbanistico di cui all’art.7 del Reg.5/2011 e “consultazione”, con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS-VI di cui all’art. 14 del D. Lgs.152/2006.

E' stato possibile per chiunque consultare gli elaborati di variante al Piano ed il connesso Rapporto Ambientale, e presentare, secondo le modalità stabilite nell'avviso ed entro i termini prescritti non sono pervenute osservazioni né di natura urbanistica né di natura ambientale.

Con nota prot. 13324 del 23/05/2022 sono stati compulsati i soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 152/2006 e nel termine stabilito non sono pervenute osservazioni.

Con le Delibere di Giunta Comunale n. 191 del 29/04/2022 e n. 217 del 16/05/2022 l'Ente ha preso atto dell'assenza di osservazioni sia di natura urbanistica che di natura ambientale.

## LE ATTIVITÀ DI "CONSULTAZIONE" DI CUI ALL'ART.14 DEL D.LGS.152/2006 INTEGRATE

### CON I PROCEDIMENTI VOLTI ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI, NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI ED OGNI ALTRO ATTO ENDOPROCEDIMENTALE OBBLIGATORIO.

I pareri e nulla osta prescritti dalla normativa vigente ed acquisiti sono i seguenti:

- parere favorevole ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 9/83, prot. 409671 del 10/08/2022 della Giunta Regionale della Campania, D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile;
- parere favorevole, acquisito al prot. gen. del Comune di Nocera Superiore al n. 27831 del 11/10/2022, in ordine alla Compatibilità alla vigente Pianificazione dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale;
- parere favorevole, acquisito al prot. gen. del Comune di Nocera Superiore al n. 21956 del 11/08/2022, del ASL di Salerno Dipartimento di Prevenzione – Area Nord, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 14135 del 1 giugno 2022;
- Decreto Provinciale n. 72 del 29/06/2022 di compatibilità della variante proposta al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

### LA DECISIONE E LE INFORMAZIONI SULLA DECISIONE.

Ai sensi dell'art.16, co.1, del D.Lgs.152/2006 come s.m.i. la Variante al PUC 2020 ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato ed il presente documento, saranno poi trasmessi all'Organo consiliare competente all'approvazione del piano alla luce delle previsioni di cui all'art.3, co.5, del Reg.Reg.5/2011.

Ai sensi dell'art.17, del D.Lgs.152/2006 come s.m.i. la decisione finale (delibera consiliare di approvazione della Variante al P.U.C.) è pubblicata sul sito web dell'amministrazione indicando la sede ove si può prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione:

- a) il parere motivato;
- b) la presente dichiarazione;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

Ai sensi dell'art.3, co. 6 e 7, del Reg.Reg.5/2011 Il piano approvato dovrà essere pubblicato contestualmente

nel BURC e sul sito web dell'amministrazione procedente. Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

**“Autorità competente”**

***Ing. Gianluca Totoli***

*individuato con deliberazione di Giunta n. 220 del 03.07.2015 ed alla luce delle previsioni di cui all'art.2, co.8, del Regolamento regionale 5/2011, quale Ufficio preposto allo svolgimento delle funzioni di nella valutazione ambientale strategica, di cui al*

*decreto*

*legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani e programmi comunali*

---

**“Autorità procedente”**

***ing. Daniele Laudonio***

*Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Nocera Superiore, nonché Responsabile del Procedimento di redazione del*

*Piano*

*Urbanistico Comunale*

---